



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 37
del Consiglio dei Sindaci

OGGETTO: Servizio di gestione dei rifiuti urbani. Atto di indirizzo per l'indizione della nuova procedura di affidamento.

L'anno duemilaventicinque addì venticinque del mese di **novembre** alle ore **18:00** nella stanza virtuale in videoconferenza, si è riunito il Consiglio dei Sindaci della Comunità Valsugana e Tesino

Presenti i signori:

CLAUDIO CEPPINATI	Presidente
GIORGIO MARIO TOGNOLLI	Sindaco di Bieno
MARTINA FERRAI	Sindaco di Borgo Valsugana
CESARE CASTELPIETRA	Sindaco di Carzano
ALBERTO VESCO	Sindaco di Castel Ivano
LEONARDO CECCATO	Sindaco di Cinte Tesino
DIEGO MARGON	Sindaco di Novaledo
EDY LICCIARDIELLO	Sindaco di Ospedaletto
OSCAR NERVO	Sindaco di Pieve Tesino
SERGIO ZANGHELLINI	Sindaco di Samone
LORENZA ROPELATO	Sindaco di Scurelle
MATTEO DEGAUDENZ	Sindaco di Telve
GIAMPAOLO BONELLA	Sindaco di Telve di Sopra

Assenti:

LUCIO MURARO	Sindaco di Castello Tesino
CLAUDIO VOLTOLINI	Sindaco di Grigno
CORRADO GIOVANNINI	Sindaco di Roncegno Terme
FEDERICO MARIA GANARIN	Sindaco di Ronchi Valsugana
DANIELA CAMPESTRIN	Sindaco di Torcegno

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Sonia Biscaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Claudio Ceppinati nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Servizio di gestione dei rifiuti urbani. Atto di indirizzo per l'indizione della nuova procedura di affidamento.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Premesso che

la Comunità Valsugana e Tesino gestisce, sulla base di apposita convenzione rep. A.Pr. 547 sottoscritta in data 29 marzo 2018 e valida fino al 31.12.2028, il servizio di raccolta e trasporto rifiuti per tutti i Comuni dell'ambito e in particolare alla Comunità compete la determinazione, l'applicazione e la riscossione della Tariffa Rifiuti (TA.RI.).

Con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 244 del 02 agosto 2016 sono stati approvati i documenti di gara per l'affidamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani nella Comunità Valsugana e Tesino per il periodo 2017 -2021, da espletarsi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 "Nuovo Codice Appalti", con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 dello stesso D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 342 di data 26 ottobre 2016 veniva aggiudicato alla Ecoopera Soc. Cooperativa con sede Legale a Trento, Via Sponda Trentina e sede Amministrativa in Scurelle, Loc Lagarine, il Servizio di gestione dei rifiuti urbani nella Comunità Valsugana e Tesino per il periodo 2017 - 2021, per un importo annuo di Euro 1.924.080,31 oltre ad Euro 3.000,00 per oneri della sicurezza e quindi per un importo complessivo di Euro 1.927.080,31 che corrisponde ad un importo contrattuale, per i cinque anni della durata dell'appalto, di Euro 9.635.401,55 oltre agli oneri fiscali

In data 31 gennaio 2017, n.37/2017 di Rep., veniva sottoscritto il relativo contratto.

Con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 101 di data 23 maggio 2019 veniva dato atto dell'interesse della Comunità di procedere ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 all'affidamento alla ditta Ecoopera dell'appalto del Servizio di gestione dei rifiuti urbani nella Comunità Valsugana e Tesino per il periodo 2022-2023.

Con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 507 di data 05 giugno 2019 veniva affidato, in seguito a trattativa privata, alla Ditta Ecoopera Soc. Cooperativa, il Servizio di gestione dei rifiuti urbani nella Comunità Valsugana e Tesino per il periodo 2022-2023, per un importo relativo ai due anni di appalto di Euro 4.324.000,00 di cui Euro 6.000,00 per oneri della sicurezza.

In data 30 luglio 2019, n.57/2019 di Rep., veniva sottoscritto l'atto aggiuntivo al contratto di appalto già in essere, che fissava il nuovo termine di scadenza dell'affidamento al 31.12.2023.

In data 31 luglio 2023, con nota assunta al prot. n. 10249 la società Ecoopera Soc. Coop. ha inviato, ai sensi del Paragrafo 2.2.1 delle "Linee Guida concernenti i contratti di Partenariato Pubblico Privato" adottate con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2770 dd. 13 dicembre 2022, una pre-proposta relativamente alla gestione dei servizi di igiene urbana nella Comunità Valsugana e Tesino.

Con decreto del Presidente n. 132 dd. 07.09.2023 si è dato atto dell'assenza di elementi ostativi tali da delineare a priori il mancato interesse della Comunità nella realizzazione dell'investimento descritto nella pre-proposta per un contratto di partenariato pubblico privato per la gestione dei servizi di igiene urbana nella Comunità Valsugana e Tesino.

In data 12.10.2023, come comunicato con nota dd. 16.10.2023, acquisita al prot. n. 13744, del Nucleo di analisi e valutazione degli investimenti pubblici (NAVIP), il R.T.I. Ecoopera Soc. Coop. – Dolomiti Ambiente Srl ha presentato sul portale online della Provincia Autonoma di Trento una proposta di Partenariato Pubblico

Privato avente ad oggetto “Per una nuova idea di valle: la concessione del servizio pubblico di igiene urbana della Comunità Valsugana e Tesino”.

Con determinazione n. 1019 dd. 29.12.2023 è stata disposta la proroga dell'affidamento del servizio alla ditta Ecoopera Soc. Coop. limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente attraverso le modalità del Partenariato Pubblico Privato, fissando il termine del periodo di proroga non oltre il 31.12.2024.

Atteso che nel corso dell'anno 2024 il NAVIP si è riunito in alcune sedute informali e con sedute formali in data 28 agosto 2024 e 14 novembre 2024 per la trattazione della proposta di partenariato PPP28 “Per una nuova idea di valle: la concessione del servizio pubblico di igiene urbana della Comunità Valsugana e Tesino”.

Preso atto che con verbale di data 14 novembre 2024 il NAVIP ha disposto, con espresso richiamo alla nota dd. 23.09.2024, prot. PAT 716198 a firma del dott. Roberto Andreatta, responsabile dell'istruttoria, l'improcedibilità della proposta di partenariato sopra descritta, in virtù dell'entrata in vigore della novella normativa introdotta all'art. 13 bis della Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 dalla L.P. 8 agosto 2023, n. 9 che prevede, tra l'altro, una prima fase di operatività dell'ente di governo d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani della durata di cinque anni, durante i quali lo stesso dovrà effettuare un'analisi del fabbisogno relativo al servizio e delle caratteristiche dei sistemi di raccolta, a seguito della quale l'ente di governo subentra nei rapporti in essere per la fornitura del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, evidenziando l'incompatibilità dei PPP di lunga durata con la prossima gestione dell'Egato.

Rilevato che la citata nota a firma del dott. Andreatta, allegata per estratto al verbale, recita “Risulta in tale ottica necessario, pena il vizio di legittimità di scelte diverse a cura degli Enti affidanti, limitare gli affidamenti ad una gittata temporale non superiore ai 4/5 anni, pena violazione dei criteri spaziali e competenziali di Egato e subambiti a tendere, con effetti in caso diverso pregiudizievoli su investimenti di sistema e uniformità tariffaria progressiva”.

Atteso che il testo novellato del citato art. 13 bis della L.P. 3/2006 recita “5. *Ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, la Provincia, i comuni e le comunità esercitano in forma associata le funzioni e le attività in materia di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto del piano provinciale di gestione dei rifiuti, attraverso un ente di governo dell'ambito istituito mediante convenzione tra i predetti enti. L'ente di governo è costituito in forma di consorzio o in altra forma prevista dall'ordinamento regionale per la gestione associata di funzioni; esso organizza e affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti. La convenzione individua la data di operatività dell'ente di governo dell'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani, i criteri per l'organizzazione e l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - anche mediante l'individuazione di sub-ambiti in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica ove ne sia motivata la maggiore efficacia ed efficienza del sistema complessivo - e disciplina le modalità per il conferimento o la messa a disposizione degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali all'ente di governo da parte degli enti partecipanti. La convenzione individua inoltre disposizioni transitorie per assicurare la fornitura del servizio nel primo periodo di operatività dell'ente di governo, con particolare riguardo alla transizione dal sistema di gestione in essere alla data di entrata in vigore di questo comma alla gestione integrata. 5 bis. Lo schema della convenzione prevista dal comma 5 è approvato dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore di questo articolo ed entro i successivi tre mesi è sottoscritto dalla Provincia, dalle comunità e dai comuni. La sottoscrizione della convenzione entro il termine previsto da questo comma costituisce atto obbligatorio. 5 ter. Nella prima fase di operatività, della durata di cinque anni, l'ente di governo dell'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani esegue una ricognizione dell'impiantistica intermedia e finale di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani, compresa l'impiantistica di proprietà di soggetti diversi dagli enti pubblici di riferimento, e avvia la realizzazione delle infrastrutture necessarie per garantire la fornitura del servizio. Nella predetta fase l'ente di governo dell'ambito acquisisce inoltre dagli enti partecipanti tutti gli elementi utili a effettuare un'analisi del fabbisogno relativo al servizio e delle caratteristiche dei sistemi di raccolta, e nello specifico in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da gestire, degli obiettivi di recupero e della*

raccolta differenziata, sia per l'ambito territoriale ottimale nel suo complesso sia per le varie aree. In seguito all'analisi dei predetti elementi, l'ente di governo dell'ambito provvede allo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e, a tal fine, subentra in tutti i rapporti in essere per la fornitura del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani."

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n.2 dd. 28.01.2025 con cui è stata approvata la Approvazione della Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani.

Ricordato che con deliberazione n. 28 dd. 25.09.2025 il Consiglio dei Sindaci ha provveduto alla nomina del componente in rappresentanza della Comunità Valsugana e Tesino nell'Assemblea del Consorzio "EGATO Trentino".

Atteso che la stipula della Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani si è conclusa il 2 settembre 2025 e secondo l'art. 6 della Convenzione stessa il Consorzio "EGATO Trentino" è operativo a partire dal giorno successivo alla stipula e dunque a decorrere dal 3 settembre.

Considerato che non risulta ad oggi completato il processo di nomina dei membri del consiglio di amministrazione del Consorzio stesso e permane dunque uno stato di indefinizione rispetto all'effettivo avvio della funzionalità del Consorzio e delle sue strutture operative.

Valutata la necessità di procedere a un nuovo affidamento del servizio in essere, per una durata compatibile con quella del primo periodo di operatività dell'EGATO.

Dato atto che il nuovo affidamento dovrà avere per oggetto il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio della Comunità della Valsugana e Tesino, corrispondente alle fasi di raccolta e conferimento a destino, compresi servizi accessori, ai sensi del PAN GPP di cui al D M. 07 aprile 2025 relativo ai criteri minimi ambientali, allegato 1, prevedendo in particolare:

- Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani
- Servizio di pulizia e spazzamento delle strade
- Servizio di trattamento e smaltimento rifiuti
- Servizio di trasporto rifiuti
- Servizio di gestione dei Centri Raccolta e Centri Integrati presenti sul territorio della Comunità.

Valutata l'opportunità di procedere con l'affidamento in appalto del servizio in parola, dando atto che altre forme di affidamento quali il partenariato pubblico-privato o le concessioni, pur previste dal D.Lgs. 36/2023, non risultano applicabili alla presente tipologia di servizio, anche in considerazione delle possibili modifiche organizzative che potrebbero registrarsi, nel medio termine, per effetto dell'operatività dell'EGATO Trentino.

Ritenuto di individuare la durata del nuovo affidamento in appalto in 3 anni, coincidenti con la scadenza al 31.12.2028 della Convenzione rep. 547 A.Pr. attualmente in essere con i Comuni del territorio per la gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti, termine eventualmente prorogabili di ulteriori 3 anni, in funzione dell'eventuale rinnovo di tale Convenzione e dell'effettiva evoluzione del quadro normativo e gestionale provinciale.

Verificata l'opportunità di mantenere invariate le attuali modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti, che prevedono, in linea generale, all'interno dei centri abitati, la raccolta c.d. porta a porta per le frazioni differenziate secco residuo, carta e multilaterale leggero e la raccolta stradale di prossimità per le frazioni rifiuto organico e vetro, oltre alle specifiche modalità di raccolta per le grandi utenze non domestiche e per le zone di montagna.

Ritenuto opportuno prevedere nella redazione degli atti relativi alla procedura di gara la ricerca di soluzioni operative volte ad incentivare un maggiore controllo rispetto alle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e alla qualità delle singole frazioni di rifiuto differenziato effettivamente conferite.

Valutata l'opportunità di adottare un atto di indirizzo per la definizione degli aspetti sopra descritti, al fine di dare mandato al Responsabile del Settore Ambiente e Edilizia abitativa della Comunità di dare attuazione a quanto stabilito.

Tutto ciò premesso

Visti:

- la Convenzione per la Gestione Associata del Servizio Pubblico del Ciclo dei Rifiuti;
- il D.M. 7 aprile 2025 " servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti)";
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Nome in materia ambientale" e ss. mm.ii.;
- il Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";
- il Decreto Ministeriale del 20 aprile 2017 "Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati";
- il D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.;
- la Legge Provinciale 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.ii. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino, per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;
- il "Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino", adottato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022;
- il decreto del Commissario n. 3 dd. 11.01.2022, con il quale è stato individuato il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio nella figura del Segretario Generale dell'Ente;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 30 dd. 12.12.2024, ad oggetto: "Approvazione del D.U.P. 2025-2027, del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).";
- il decreto del Presidente n. 169 dd. 30.12.2024, ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – P.E.G. parte finanziaria";
- il decreto del Presidente n. n. 51 di data 27.03.2025, dichiarato immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell'Aggiornamento 2025 del "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino.";
- il decreto del Presidente n. 102 dd. 01.07.2025, con il quale sono stati nominati i Responsabili di Settore della Comunità Valsugana e Tesino.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi degli articoli 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Preso atto del parere di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., espresso in forma digitale ed allegato alla presente.

Ritenuto altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., al fine di dare speditamente attuazione al contenuto del presente provvedimento.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio dei Sindaci, come disposto dall'art. 16 della L.P. 3/2006, come sostituito dall'art. 5 della L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022.

Preso atto della votazione riportata nell'allegato formante parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

DELIBERA

1. Di formulare, per le motivazioni espresse in premessa, un atto di indirizzo specifico relativo alle modalità di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti sul territorio della Comunità, secondo le seguenti indicazioni:
 - il nuovo affidamento abbia per oggetto il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio della Comunità della Valsugana e Tesino, corrispondente alle fasi di raccolta e conferimento a destino, compresi servizi accessori, ai sensi del PAN GPP di cui al D M. 07 aprile 2025 relativo ai criteri minimi ambientali, allegato 1, prevedendo in particolare:
 - Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani
 - Servizio di pulizia e spazzamento delle strade
 - Servizio di trattamento e smaltimento rifiuti
 - Servizio di trasporto rifiuti
 - Servizio di gestione dei Centri Raccolta e Centri Integrati presenti sul territorio della Comunità;
 - il nuovo affidamento avvenga attraverso l'istituto dell'appalto di servizi;
 - la durata del nuovo affidamento sia fissata in anni 3, eventualmente prorogabili di ulteriori 3 secondo le indicazioni espresse in premessa;
 - siano mantenute invariate le attuali modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti delle diverse frazioni differenziate;
 - sia prevista nella redazione degli atti relativi alla procedura di gara la ricerca di soluzioni operative volte ad incentivare un maggiore controllo rispetto alle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e alla qualità delle singole frazioni di rifiuto differenziato effettivamente conferite.
2. Di dare mandato al Presidente, coadiuvato dal Comitato esecutivo, di coordinare la redazione degli atti necessari al nuovo affidamento del servizio in parola da parte del Responsabile del Settore Ambiente e Edilizia abitativa e di procedere all'approvazione degli stessi.

3. Di dichiarare a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione come da allegato, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm., per le motivazioni espresse in premessa.

Ai sensi dell'art. 4, comma IV, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Claudio Ceppinati</i></p>		<p>il Segretario Generale <i>dott.ssa Sonia Biscaro</i></p>
---	---	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- attestazione di pubblicazione ed esecutività
- esito della votazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.